



CAMERA PENALE VERONESE

UNIONE DELLE CAMERE PENALI DEL VENETO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

La Camera Penale Veronese

premessato che

- l'art. 40 d.P.R. n. 115/2002 *“Determinazione di nuovi supporti e degli importi”* sancisce che *“con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17 co. 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia ed il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti”*;
- il medesimo art. 40 d.P.R. cit. ha sospeso l'efficacia dell'allegato n. 8 al d.P.R. n. 115/2002 *“limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate”*, consentendo quindi che venga corrisposto, anziché l'importo unico e forfettario di euro 258,23 per un *“compact disk”* (sic!), previsto dall'allegato n. 8 stesso, l'importo calcolato ai sensi dell'art. 274 d.P.R. n. 115/2002, così come aggiornato da ultimo ai sensi del D.M. 10/3/2014, G.U. n. 91 del 18/4/2014, pari al numero di pagine effettivamente memorizzate su supporto contenente dati informatici, parificando quindi il parametro dei diritti di copia da corrispondere per il rilascio di copie digitali a quello già utilizzato per il rilascio delle copie cartacee;

rilevato che

- l'art. 24 Cost. sancisce l'inviolabilità ed il pieno esercizio del diritto di Difesa, in ogni stato e grado del procedimento e quindi anche nella fase delle indagini preliminari;
- l'art. 111, co. III, Cost. stabilisce che *“la persona accusata di un reato disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa”*;
- l'art. 6, co. III lett. b), della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo stabilisce che *“ogni accusato ha diritto di [...] disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa”*;
- recentemente, la sentenza del TAR del Lazio del 12/5/2014, n. 4871, statuisce la possibilità *“di azionare il proprio diritto di difesa anche mediante l'accesso in via informatica o telematica ad ogni documentazione via via utile a tal fine”*;

considerato che

- la disciplina riguardante la modalità di accesso della difesa al fascicolo delle indagini preliminari non può essere considerata esclusivamente sotto il profilo economico di necessaria ed opportuna riduzione dei costi della difesa nel processo penale, poiché essa afferisce alla piena ed esaustiva attuazione del diritto di Difesa in reali condizioni di parità con



CAMERA PENALE VERONESE

UNIONE DELLE CAMERE PENALI DEL VENETO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

l'accusa, consentendo - in ossequio ai principi costituzionali e comunitari ed alla inattuata normativa vigente sopra citata, nonché in conformità alla recente pronuncia del TAR del Lazio - un'ottimizzazione dei tempi di reperimento e selezione delle informazioni necessarie alla difesa stessa;

- un compiuto ed efficiente processo di digitalizzazione degli atti di indagine consentirebbe comunque una riduzione dei costi di accesso al fascicolo delle indagini preliminari, a beneficio sia della Pubblica Amministrazione, che della Difesa e quindi, in ultima istanza, del cittadino

Tutto quanto sopra premesso

la Camera Penale Veronese chiede che l'Unione delle Camere Penali Italiane promuova ogni iniziativa ritenuta utile, al fine di perseguire:

- un'efficiente digitalizzazione del fascicolo delle indagini preliminari, che consenta ai difensori di ottenere copia degli atti mediante l'utilizzo di supporti informatici, elettronici o magnetici quali, a mero titolo esemplificativo, chiavette USB e cd-rom;
- per l'effetto una riduzione dei costi di accesso agli atti di indagine ed una più efficiente e meno dispendiosa attività di archiviazione e conservazione dei fascicoli da parte delle Cancellerie;
- una riduzione dell'importo dei diritti di copia sulla scorta della riduzione dei costi di accesso, conservazione ed archiviazione dei fascicoli, di cui godrebbero le Cancellerie per l'effetto dell'attività di digitalizzazione di cui sopra;
- in ogni caso, il rispetto del dettato normativo dell'art. 40 d.P.R. n. 115/2002, così come interpretato dalla recente pronuncia n. 4871/2014 del TAR del Lazio, che parifica il parametro di pagamento dei diritti di copia da corrispondere per il rilascio di copie digitali degli atti a quello già utilizzato per il rilascio delle copie cartacee;

Verona - Venezia, 19 settembre 2014

Per la Camera Penale Veronese

Avv. Federico Lugoboni

Avv. Stefano Zanini

Avv. Claudio Vesani

Avv. Barbara Sordani

Avv. Carlo Sorio

Avv. Chiara Palumbo

Avv. Paolo Tassi (P. B. Bressi)

Avv. Enrico Favvanna
C. P. Modena

Enrico Favvanna

Avv. Marco De Goro (P. B. Bressi)

Marco De Goro

Avv. Serena Galto

Serena Galto

Avv. Gianluca Totari

Gianluca Totari